



**CITTA' DI POTENZA**

**REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI  
SOCIALI AGEVOLATE**

Delibera di Consiglio n. 45 del 15.02.1999  
Delibera di Consiglio n. 16 del 25.02.2002

## CAPO I NORME GENERALI

### **Art. 1 Oggetto del Regolamento**

Il presente Regolamento definisce, in applicazione dell'art. 59 commi 51, 52, 53 della Legge 27 dicembre 1997 n. 449 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, i casi nei quali per l'accesso ai servizi comunali a domanda singola si richiede un corrispettivo ridotto rispetto a quello stabilito per la generalità degli utenti .

Nel regolamento si definiscono anche le condizioni economiche richieste, ove del caso, per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate.

### **Art. 2 Limiti all'erogazione di prestazioni sociali agevolate**

Fatti salvi specifici quanto limitati casi, le agevolazioni tariffarie devono corrispondere a situazioni di effettivo disagio economico del richiedente.

I casi nei quali si prescinda dalla situazione economica le agevolazioni tariffarie devono corrispondere a vantaggi di altro apprezzabile interesse per la comunità.

### **Art. 3 Criteri per la determinazione della situazione economico-patrimoniale (situazione “economica equivalente”)**

Nella determinazione della situazione dell'utente richiedente le agevolazioni tariffarie, si considera il reddito del nucleo familiare composto dello stesso richiedente, delle persone con le quali convive e di quelle considerate a suo carico ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Il reddito annuo del nucleo viene ponderato con il valore del patrimonio mobiliare e immobiliare appartenente allo stesso nucleo.

A tal fine, il reddito annuo (situazione economica) viene elevato del valore definito come segue, allo scopo di determinare la “situazione economica equivalente”.

- a) 5% del valore del patrimonio, quando questo sia costituito dalla prima “casa” e da altri elementi di valore capitale non superiore a L. 7.000.000;
- b) 20% del valore capitale dell’intero patrimonio mobiliare e immobiliare quando vi siano oltre all’immobile costituente la “prima casa”, altri beni patrimoniali di valore capitale superiore a L. 7.000.000.

La situazione economica e la situazione economica equivalente si determinano secondo i criteri stabiliti dal decreto legislativo 31.3.1998 n. 109 e, segnatamente, con le modalità operative stabilite nelle tabelle 1 e 2 allegate allo stesso decreto – tenendo conto pure della consistenza del nucleo familiare di cui all’apposita “scala di equivalenza” – e riportate in calce al presente regolamento.

#### **Art. 4 Istanza e attestazione, a cura del richiedente, delle informazioni necessarie a determinare la “situazione economica equivalente”**

L’utente interessato deve presentare al dirigente del servizio richiesto istanza di agevolazione tariffaria su modulo predisposto.

Per tutelare il diritto alla riservatezza del richiedente, lo stesso dirigente – o suo delegato – adotta opportune modalità operative.

All’istanza il richiedente deve allegare una dichiarazione sostitutiva su modulo predisposto, a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell’indicatore della situazione economica equivalente.

La sottoscrizione della dichiarazione dinanzi al funzionario dell’Ufficio che deve acquisire l’istanza elimina la necessità di autenticazione della firma.

Nel caso la dichiarazione pervenga all’ufficio già sottoscritta, per evitare l’autenticazione della firma è sufficiente accludere la copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore.

Il richiedente deve dichiarare altresì di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione agevolata della prestazione, possono essere eseguiti controlli diretti ad accettare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati accertamenti presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari. Del pari, il richiedente deve assumere, sottoscrivendo la dichiarazione, piena conoscenza della previsione di legge secondo cui è demandato anche alla Guardia di Finanza il controllo a campione delle richieste di accesso ad agevolazioni tariffarie.

Il dirigente interessato, acquisita l'istanza e i relativi allegati, rilascia un'attestazione provvisoria, riportante il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo della situazione economica equivalente. Tale attestazione dà diritto all'interessato a fruire subito delle prestazioni a tariffa agevolata.

Il modulo della dichiarazione sostitutiva e dell'attestazione provvisoria corrisponde agli schemi approvati con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro delle Finanze e sentita l'Autorità per l'informatica nella Pubblica Amministrazione.

Il dirigente del Settore Sicurezza Sociale del Comune – o suo delegato – controlla, singolarmente o mediante un apposito servizio comune con altre Amministrazioni, la veridicità dei dati dichiarati e confronta quelli reddituali e patrimoniali attestati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze. A tal fine il Comune stipula apposita convenzione con lo stesso Ministero.

Per dette finalità di controllo, presso il Settore della Sicurezza Sociale, è costituita apposita raccolta dei dati e notizie su utenti fruitori di servizi comunali a tariffa agevolata. La raccolta è tenuta ed aggiornata - sotto la responsabilità del dirigente del Settore o di suo delegato – con l'applicazione di apposite misure che salvaguardino il diritto alla riservatezza delle persone interessate, salvo che chi vi voglia accedere abbia e dimostri, un interesse attuale e concreto per la tutela di sue posizioni giuridicamente rilevanti.

I dirigenti dei servizi che concedono, nei casi previsti, agevolazioni tariffarie segnalano al Settore citato tutti i dati relativi possono indicare esigenze particolari di controllo e verifica.

## **Art.5 Accollo del costo delle agevolazioni tariffarie**

Con lo scopo di far emergere chiaramente il costo delle agevolazioni tariffarie, nelle previsioni di bilancio relative a ciascun servizio vengono iscritte le seguenti poste:

- 1) entrata da tariffa a carico degli utenti e che procura corrispondente e reale introito all'Ente;
- 2) ulteriore entrata, procurata dall'Ente con i suoi ordinari mezzi finanziari, pari all'entrata che si conseguirebbe realmente in assenza delle agevolazioni da accordare. Detta entrata viene riscossa a fine esercizio attraverso opportuna "compensazione contabile" (riversale di introito di valore pari alle concesse agevolazioni e finanziata da mandati di

pagamento tratti su appositi stanziamenti di uscita figurativa appostati, servizio per esercizio, nel SOTTO-PEG intestato ai servizi sociali e assistenziali. Le emissioni di reversali e mandati e le relative registrazioni vengono disposte dal Servizio Finanziario, sulla base di apposite “determinazioni” assunte, a fine esercizio, dai dirigenti interessati ai diversi servizi. Nella relazione al rendiconto dell’esercizio, apposito paragrafo commenta analiticamente le grandezze finanziarie citate e i controlli attivati o programmati dell’Ente per la corretta applicazione delle agevolazioni tariffarie.

## CAPO II NORME PARTICOLARI

### A) PRESTAZIONI DIVERSE SETTORE SICUREZZA SOCIALE

#### **Assistenza economica**

- 1.1 Assistenza agli indigenti
- 1.2 Assistenza agli anziani ricoverati in case di riposo
- 1.3 Assistenza a soggetti neuropatici e talassemici

#### **Assistenza in servizi**

- 2.1 Assistenza domiciliare agli anziani
- 2.2 Servizi di vacanza a persone disagiate economicamente e handicappati
- 2.3 Servizi di emergenza e pronto intervento assistenziale.

Le condizioni economiche richieste per l’accesso agevolato sono stabilite dalla Regione ai sensi della L. R. 29/5/1997 n. 25 (art. 34) e del Decreto Legislativo 109/98 (art. 3) per i seguenti servizi:

### **B) SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA – SCUOLA ELEMENTARE A TEMPO PIENO E ASILO NIDO**

#### **B.1) Esonero dal pagamento della retta**

L’art. 3 – 6° comma del Regolamento della riscossione delle rette, è così riformulato: “Nelle situazioni di redditi pro- capite fino a lire 6 milioni” **“determinate in applicazione dei criteri ex TABB 1 – 2 annesse al Decreto Legislativo 109/98** e nei casi in cui il reddito sia decurtato per effetto di gravi disagi familiari l’utente può presentare insieme con la

domanda richiesta scritta di esonero dal pagamento della retta **“alla condizione, che effettuate le decurtazioni per spese mediche o altri oneri di stretta e grave necessità, la situazione economica equivalente annua pro – capite non superi L. 3.000.000”**

La valutazione della ammissibilità delle cause di riduzione del reddito è eseguita dal dirigente del servizio interessato, ferma restando la predetta qualificazione delle spese.

Le fasce di reddito previste nell’art. 4 del Regolamento riscossione rette sono così rideterminate:

**Fasce reddito annuo pro – capite per situazione equivalente:**

- 1 – Fascia reddito fino a 6 milioni : Esonero
- 2 – Fascia reddito – da 6 a 9 milioni.....
- 3 – Fascia reddito – da 9 a 12 milioni.....
- 4 – Fascia reddito - da 12 a 15 milioni.....
- 5 – Fascia reddito – da 15 a 18 milioni.....
- 6 – Fascia reddito – da 18 a 21 milioni.....
- 7 – Fascia reddito – oltre i 21 milioni – tariffa piena

**B.2) Modalità di attestazione della situazione economica da parte dell’utente.**

All’art. 3 – comma 2 del regolamento medesimo si sopprimono le parole “ del mod. 101, mod. 740” e si inseriscono le parole **“della dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 4 comma 1 del decreto legislativo 109/98 e contenente tutti i dati sulla situazione reddituale e patrimoniale e patrimoniale.”**

**L’attestazione provvisoria prevista dall’art. 4 – comma 4 del citato decreto, rilasciata dall’ufficio, consente l’accesso immediato alle prestazioni.**

**Il Comune controlla la veridicità dei dati e notizie dichiarati accedendo alle fonti informative del competente Ministero.**

**L'Ente può chiedere all'utente la documentazione sostituita con la dichiarazione.**

Vengono soppressi il 3° comma e il 4° comma dell'art. 3 del Regolamento, che così recitano "L'Amministrazione si riserva la facoltà di predisporre appositi accertamenti per la verifica dei redditi dichiarati e della conformità degli stessi a quelli originali. Nei casi di redditi inferiori al minimo imponibile l'utente presenterà dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da cui si evinca tale circostanza eventualmente integrata da certificato di disoccupazione".

### **C) CANONE SERVIZIO IDRICO**

A favore dei nuclei familiari con particolari condizioni di disagio economico – sociale rilevate mediante il calcolo dell'Indicatore della Situazione Economica equivalente (I.S.E.E.), così come definito dal D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, sono previste le seguenti agevolazioni tariffarie in materia di tassa rifiuti e servizio idrico, con riferimento ai soli locali destinati ad azione principale e relative pertinenze: in presenza di I.S.E.E. compreso fra zero e 2.500 euro è prevista una riduzione della tassa rifiuti e delle tariffe per uso domestico del servizio idrico pari all'80%, oltre all'esenzione dal pagamento del canone fisso annuale per il servizio idrico.

Per i nuclei familiari con uno o più componenti con invalidità pari al 100% , il suddetto limite di 2.500 euro è elevato a 5.000 euro.

Per beneficiare delle suddette agevolazioni, l'interessato deve presentare, dal 1° gennaio al 31 luglio di ogni anno, apposita domanda scritta, a cui deve essere allegata, a pena di irricevibilità, la seguente documentazione :

- a) dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche del nucleo familiare relative all'anno precedente a quello di presentazione della domanda;
- b) eventuale certificato di invalidità pari al 100% rilasciato dai competenti servizi sanitari pubblici;
- c) copia di un documento di riconoscimento del richiedente (in caso di invio della domanda a mezzo posta).

Ricorrendo i requisiti per l'accoglimento della domanda, i benefici in materia di tassa e rifiuti vengono applicati a partire dal 1° gennaio per l'intero anno di presentazione della domanda, che deve essere ripresentata di anno in anno. Tali agevolazioni in materia di tassa rifiuti non sono cumulabili con altre riduzioni o agevolazioni previste per il medesimo tributo, per cui, d'ufficio, si applica quella favorevole per il contribuente .

I benefici in materia di servizio idrico vengono concessi con riferimento al canone fisso relativo all'anno di presentazione della domanda ed ai

consumi relativi all'anno precedente, fatturati nell'anno della domanda, che deve essere ripresentata di anno in anno.

In casi eccezionali, pur in presenza di un I.S.E.E. superiore ai limiti previsti nei comuni precedenti, ricorrendo condizioni di gravissimo disagio economico – sociale, in base alla valutazione degli assistenti sociali, su richiesta scritta e motivata del Dirigente dell'Unità di Direzione Servizi Socio – Assistenziali, saranno concesse le stesse riduzioni previste nei comuni precedenti”.

## **D) SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI**

L'art. 5 – comma 3 – prima parte del Regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali, che così recita” per i disabili, per gli utenti in particolari condizioni di disagio socio – economico, segnalati dai Servizi Sociali pubblici e per gli anziani ultrasessantacinquenni si dovrà prevedere “l'ingresso gratuito” è sostituito dal seguente:

**Si stabiliscono le seguenti agevolazioni:**

|                                                                                                       |                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>a) persone con handicap psico – fisico grave ( art. 3 comma 3 L. 104/92)</b>                       | -gratuità per utenti con situazione economica annua equivalente pro – capite non superiore a L. 30.000.000                                                       |
| <b>b) persone con diversa e minore invalidità</b>                                                     | riduzione del 50% della tariffa per invalidità di almeno il 40% a condizione che la situazione economica equivalente pro – capite annua non superi L. 15.000.000 |
| <b>c)persone con grave disagio socio economico segnalate dal componente servizio sociale pubblico</b> | -gratuità della prestazione, in presenza di situazione economica equivalente annua pro- capite non superiore a L. 9.000.000                                      |
| <b>d) anziani ultrasessantacinquenni</b>                                                              | - gratuità della prestazione, in presenza di situazione economica equivalente annua pro- capite non superiore a L. 25.000.000                                    |



L'art. 5 comma 3 seconda parte che così recita: "si dovrà inoltre prevedere per gli impianti a tariffa individuale, la riduzione della tariffa mensile per il secondogenito e per eventuali altri figli nella misura del 30% viene così sostituito: **"la tariffa, in caso di prestazioni continuative a tariffa individuale negli impianti, è ridotta del 50% per i figli - utenti successivi al primo in presenza di situazione economica equivalente annua pro-capite non superiore a L. 9.000.000"**.

All'art. 5 comma 3 del Regolamento si aggiunge quanto segue:  
**Le agevolazioni tariffarie praticate dal Comune devono essere applicate anche dalle società sportive nei confronti dei loro iscritti, quando formalmente concessionarie dell'uso di impianti comunali.**

**L'utente che vuole beneficiare delle agevolazioni, anche nei confronti in dette società sportive cui è iscritto, deve presentare alla società stessa la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 4 comma 1 del decreto legislativo 109/98 e contenente tutti i dati sulla situazione reddituale e patrimoniale.**

**La società deve segnalare al Comune le concesse agevolazioni e la necessità di controlli dei dati e notizie, fermo restando la valutazione in merito del dirigente del Settore della Sicurezza Sociale.**

**L'attestazione provvisoria prevista dall'art. 4 – comma 4, del citato decreto, rilasciata dall' ufficio, consente l'accesso alle prestazioni dirette del Comune.**

**Il Comune controlla la veridicità dei dati e notizie dichiarati accedendo alle fonti informative del competente Ministero.**

**L'Ente può chiedere all'utente la documentazione sostituita con la dichiarazione.**

## **E) TRASPORTO PUBBLICO URBANO**

La vigente regolamentazione relativa alle agevolazioni a favore di utenti invalidi resta confermata, con la precisazione che i redditi di riferimento ivi precisati dovranno intendersi nell'accezione di " situazione economica equivalente".

Nella stessa regolamentazione si aggiunge il seguente testo **"Si assumono i dati della dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 4 – comma 4 del citato decreto, rilasciata dall'ufficio o dal concessionario del servizio, consente l'accesso immediato alle prestazioni.**

**Il Comune controlla la veridicità dei dati e notizie dichiarati anche accedendo alle fonti informative del competente Ministero.**

**L'Ente può chiedere all'utente la documentazione sostituita con la dichiarazione".**

Resta confermato che per le agevolazioni tariffarie a favore degli studenti si prescinde dalla situazione economica equivalente del nucleo familiare.

## **F) TRASPORTO SCOLASTICO**

L'art. 6 del Regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 50 dell'8.4.1997 viene così modificato:

dopo le parole "si ha diritto all'esonero totale del contributo per il diritto di servizio di trasporto scolastico nel caso in cui il reddito pro – capite del nucleo familiare interessato non sia superiore a £. 3.000.000; si ha diritto all'esonero parziale (50%) del suddetto contributo solo nel caso in cui il reddito pro – capite del nucleo familiare non sia superiore a £. 6.000.000 " si aggiungono le parole **"assumendosi che tali valori sono da riferire alla situazione economica equivalente. Si assumono i dati della dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 4 comma 1 del Decreto Legislativo 109/98, contenente i dati sulla situazione reddituale e patrimoniale.**

**L'attestazione provvisoria prevista dall'art. 4 – comma 4 del citato decreto, rilasciata dall'ufficio, consente l'accesso immediato alle prestazioni.**

**Il Comune controlla la veridicità dei dati e notizie dichiarati anche accedendo alle fonti informative del competente Ministero.**

**L'Ente può chiedere all'utente la documentazione sostituita con la dichiarazione.**

## **G) IMPOSTA DI PUBBLICITA'**

Abrogata

## **H) TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI**

Abrogata

## **I) AGEVOLAZIONI PER LE NUOVE IMPRESE COSTITUITE IN FORME DIVERSE DALLE SOCIETA DI CAPITALI**

**Abrogato**  
**CRITERI UNIFICATI DI VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE**  
**REDDITUALE**

**Tabella 1**

La situazione economica dei soggetti appartenenti al nucleo definito dall'art. 2, comma 1, si ottiene sommando:

- a) il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali, per quanto riguarda la valutazione dei redditi agrari dovrà essere predisposta un'apposita circolare ministeriale;
- b) il reddito delle attività finanziarie, determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare definito secondo i criteri di seguito elencati.

Dalla predetta somma si detraggono L. 2.500.000 qualora il nucleo familiare risieda in abitazioni in locazione. Tale importo è elevato a L. 3.500.000 qualora i membri del nucleo familiare non posseggano altri immobili adibiti ad uso abitativo o residenziale nel comune di residenza.

**Tabella II – Definizione del patrimonio**

- a) Patrimonio immobiliare:  
fabbricati e terreni ed agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese il valore dell'imponibile definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di possesso del periodo d'imposta considerato.

Dalla somma dei valori così determinati si detrae l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per mutui contratti per l'acquisto di tali immobili.

b) Patrimonio mobiliare:

l'individuazione del patrimonio mobiliare è effettuata indicando in un unico ammontare complessivo l'entità più vicina tra quelle riportate negli appositi moduli predisposti dall'Amministrazione.

A Tal fine la valutazione dell'intero patrimonio mobiliare è ottenuta sommando i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali, secondo le modalità che saranno definite con successiva circolare del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica.

Dalla somma dei valori del patrimonio immobiliare e mobiliare determinati come sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia riferita al patrimonio di tutto il nucleo familiare, pari a L. 50.000.000. Tale franchigia è elevata fino a L. 70.000.000 qualora il nucleo familiare risieda in una abitazione di proprietà.

### **SCALA DI EQUIVALENZA**

| <b>Numero dei componenti</b> | <b>Parametro</b> |
|------------------------------|------------------|
| <b>1</b>                     | <b>1,00</b>      |
| <b>2</b>                     | <b>1,57</b>      |
| <b>3</b>                     | <b>2,04</b>      |
| <b>4</b>                     | <b>2,46</b>      |
| <b>5</b>                     | <b>2,85</b>      |

Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente

Maggiorazione di 0,2 in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori

Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, della legge 5 febbraio 1992,n. 104 o di invalidità superiore al 66%.

Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.